



Comune di Rho

1

**DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE
AGLI INTERVENTI E ALLE MISURE
DI CARATTERE DOMICILIARE PER ANZIANI**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

2

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano gli interventi e le misure di carattere domiciliare garantiti dal Comune di Rho così come indicati all'art. 5.4 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona anziana per favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenirne l'emarginazione e ridurre l'esigenza di ricorso a strutture residenziali;
3. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
 - a. Quelle indicate all'art. 1.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
 - b. Contributo: somma in denaro erogata dal Comune;
 - c. Voucher / buono: documento cartaceo o elettronico rilasciato all'utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni;
 - d. Vantaggio economico: riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi.

Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano:
 - a. Le modalità di presa in carico degli utenti per:
 - i. La fornitura e consegna di pasti a domicilio;
 - ii. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e/o l'erogazione di voucher assistenziali per anziani;
 - iii. La fornitura di servizi di telesoccorso e/o teleassistenza e/o la fornitura di ausili atti a promuovere la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e relazionale;
 - iv. L'erogazione di contributi e/o voucher sotto forma di "Assegno di Cura" finalizzati a sostenere le spese per l'erogazione di prestazioni di assistenza personale domiciliare di carattere preferibilmente continuativo finalizzati in via prioritaria, anche se non esclusiva, ad evitare il ricovero del richiedente nelle strutture residenziali di cui all'art. 5.2 e/o la frequenza di strutture semiresidenziali di cui all'art. 5.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
 - v. l'attivazione dei servizi relativi all'Estate Sicura Anziani;
 - b. I criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici eventualmente concessi dal Comune;
2. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

CAPO II

FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO

Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO RELATIVO AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Si definisce stato di bisogno per la fornitura e consegna di pasti a domicilio:
 - a. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - b. Lo stato di solitudine dell'anziano;
 - c. L'eventuale presenza di una rete parentale non in grado però per motivi sociali e/o di salute, di lavoro o di lontananza abitativa di far fronte a questo bisogno primario del soggetto richiedente;
 - d. L'impossibilità fisica del soggetto stesso di provvedere alla preparazione del pasto;
 - e. La sussistenza di una situazione economica tale da non consentire il pagamento di tale servizio fornito da operatori privati operanti nel mercato della somministrazione di cibi e bevande.

Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 3;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale¹;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

¹ Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;
- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza;
4. La presenza della figura dell'Assistente Familiare (Badante, Caregiver, ecc.) costituisce motivo di non erogazione del servizio. Derghe a tale criterio dovranno essere debitamente giustificate all'interno del PI.

Art. 5 - INTERVENTI E MISURE RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

4

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire la fornitura del servizio "pasti a domicilio" sono i seguenti:
 - a. Organizzazione del servizio da parte del Comune tramite appalto specifico e applicazione delle relative tariffe;
 - b. Erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato della somministrazione di cibi e bevande;
2. Il servizio consiste nella distribuzione e consegna pasti a domicilio. Derghe alla consegna al domicilio devono essere adeguatamente motivate dall'Assistente Sociale nel Progetto Individualizzato;
3. Il pasto è composto da:
 - a. Un primo piatto;
 - b. Un secondo piatto;
 - c. Contorno;
 - d. Frutta;
 - e. Pane;
4. Il menù è suddiviso in invernale ed estivo. Il menù è fisso. I pasti, dietro prescrizione medica, possono essere personalizzati per rispondere a particolari esigenze dietologiche dell'utente;
5. L'attività di distribuzione e consegna pasti a domicilio avviene, di norma, dal lunedì alla domenica. Tempi e modalità organizzative del servizio sono definiti dal Dirigente Responsabile in relazione alle risorse disponibili;
6. Nel caso di fornitura del servizio da parte di operatori privati operanti nel mercato della somministrazione di cibi e bevande la composizione del menù e/o le modalità di consegna potranno essere ridefiniti in funzione della necessità di garantire all'utente il servizio.

Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzioni delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 5.1.a, l'utente può non presentare la dichiarazione ISEE. In tale circostanza verrà applicata la tariffa massima prevista;
5. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;
6. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE².

Art. 7 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI) RELATIVO AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
 - a. Elementi anagrafici;
 - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
 - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
 - d. Periodo di attivazione;
 - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
 - f. Costo complessivo riferito alla durata;
 - g. Quota a carico dell'utente;
 - h. Quota a carico del Comune;
 - i. Eventuali deroghe richieste con:
 - i. Esplicitazione delle motivazioni;
 - ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
 - j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
2. Il PI:
 - a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
 - b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
 - c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
3. Il PI ha durata annuale ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi.

Art. 8 - SOGLIA DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Relativamente agli interventi e alle misure di cui all'art. 5.1.a, possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti relativi allo stato di bisogno di cui all'art. 3 commi a, b, c, d;
2. Relativamente agli interventi e alle misure di cui all'art. 5.1.b, possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita sulla base del seguente algoritmo:
 - a. $SA = (MVI \times 4)$ in cui:
 - i. SA = soglia di accesso;

² A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

ii. MVI = pensione minima INPS per l'anno in corso;

3. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
- a. Lo stato di bisogno dell'utente;
 - b. L'eccezionalità della deroga;
 - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;

4. Le tariffe del servizio organizzato dal Comune sono determinate sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua le fasce ISEE di appartenenza³:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Tariffa pasto giornaliero
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,20$	€ 10,00 annui una tantum
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,05$	0,43
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,20$	0,64
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,17$	0,86
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,15$	1,28
6	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,15$	1,72
7	da	$(F) + 0,01$	a	$G = (F + 0,01) \times 1,07$	2,15
8	da	$(G) + 0,01$	a	$H = (G + 0,01) \times 1,10$	2,58
9	da	$(H) + 0,01$	a	$I = (H + 0,01) \times 1,10$	3,01
10	da	$(I) + 0,01$	a	$L = (I + 0,01) \times 1,08$	3,43
11	da	$(L) + 0,01$	a	$M = (L + 0,01) \times 1,07$	3,86
12	da	$(M) + 0,01$	a	$N = (M + 0,01) \times 1,15$	4,29
13	da	$(N) + 0,01$	a	$O = (N + 0,01) \times 1,15$	5,00
14	da	$(O) + 0,01$	a	$P = (O + 0,01) \times 1,10$	7,00
15	da	$(P) + 0,01$	a	$Q = (P + 0,01) \times 1,10$	9,00

³ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Tariffa pasto giornaliero
1	da	0,00	a	8.043,05	€ 10,00 annui una tantum
2	da	8.043,06	a	8.445,21	0,43
3	da	8.445,22	a	10.134,27	0,64
4	da	10.134,28	a	11.857,10	0,86
5	da	11.857,11	a	13.635,68	1,28
6	da	13.635,69	a	15.681,04	1,72
7	da	15.681,05	a	16.778,73	2,15
8	da	16.778,74	a	18.456,61	2,58
9	da	18.456,62	a	20.302,28	3,01
10	da	20.302,29	a	21.926,47	3,43
11	da	21.926,48	a	23.461,34	3,86
12	da	23.461,35	a	25.103,64	4,29
13	da	25.103,65		27.614,02	5,88
14	da	27.614,03		30.375,43	7,48
15	da	30.375,44		34.931,76	9,08
16	da	34.931,77		40.215,24	10,00
17	da	40.215,25			13,00

16	da	$(Q) + 0,01$	a	$6 \times MVI$	10,00
17	da	$(6 \times MVI) + 0,01$			11,50

5. L'erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato della somministrazione di cibi e bevande è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua in base alle fasce ISEE di appartenenza l'entità massima del contributo e/o del voucher/buono⁴:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo / Voucher max per singolo pasto
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	5,00
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	4,00
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	3,50
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	3,00
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,20$	2,50
6	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,20$	2,00
7	da	$(F) + 0,01$	a	$MVI \times 4$	1,00
8	da	$MVI \times 4) + 0,01$			misura non erogata

6. L'importo della tariffa da applicare o del contributo/voucher da erogare sono definiti sul numero effettivo dei pasti fruiti;

⁴ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo / Voucher max per singolo pasto
1	da	0,00	a	8.713,30	5,00
2	da	8.713,31	a	10.455,97	4,00
3	da	10.455,98	a	14.638,38	3,50
4	da	14.638,39	a	17.566,07	3,00
5	da	17.566,08	a	21.079,29	2,50
6	da	21.079,30	a	25.295,16	2,00
7	da	25.295,17		26.810,16	1,00
8	da	26.810,17			misura non erogata

7. Il PI potrà prevedere deroghe al valore unitario della tariffa e/o del contributo/voucher, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
 - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
 - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
 - c. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
8. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli utenti per cui è attivo il servizio, sono tenuti a trasmettere il nuovo ISEE al fine dell'eventuale adeguamento delle tariffe che saranno applicate a partire dal mese di luglio;
9. Richieste di sospensione del servizio: L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per giustificato motivo (ad esempio: malattia, vacanze) e per un periodo massimo di quattro mesi in caso di ricovero ospedaliero. Oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio. La richiesta di re-immissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di re-immissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio;
10. Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio: Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso per cause di forza maggiore. In tale circostanza l'utente dovrà essere tempestivamente informato;
11. Disdetta della prestazioni programmate: L'utente che intende disdire le prestazioni programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 1 giorno dalla prevista prestazione. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della prestazione stessa anche se non fruita. Tale disposizione non si applica nei casi urgenti e imprevedibili debitamente motivati e documentati.

ART. 9 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA RELATIVE AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. In sede di programmazione gli interventi e le misure prioritarie da attivare sono quelle di cui all'art. 5.1.a. Gli interventi e le misure di cui all'art. 5.1.b hanno un carattere residuale;
2. In sede di programmazione ad inizio anno gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa per gli interventi e le misure di cui all'art.5.1.a e art. 5.1.b;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
 - a. Rete parentale:

i. Persone sole	punti 0;
ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia:	punti 1;
iii. Presenza del coniuge:	punti 3;
iv. Presenza del figlio:	punti 2 per ogni figlio;
v. Presenza di nipoti in linea retta:	punti 1 per ogni nipote;
vi. Presenza di fratelli/sorelle:	punti 1 per ognuno/a;
 - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 8.5:

i. FASCIA 1:	punti 1;
ii. FASCIA 2:	punti 2;
iii. FASCIA 3:	punti 3;
iv. FASCIA 4:	punti 4;

- v. FASCIA 5: punti 5;
- vi. FASCIA 6: punti 6;
- vii. FASCIA 7: punti 7;
- c. Rete familiare esterna:
 - i. Rete familiare non convivente assente: punti 0;
 - ii. Rete familiare non convivente parzialmente presente: punti 1;
 - iii. Rete familiare non convivente presente: punti 2;
- d. Grado di autonomia: In base al bisogno assistenziale dell'utente, che deve comunque essere compatibile con gli standard del servizio, e al suo grado di autonomia, risultante dall'istruttoria dell'Assistente Sociale, possono essere assegnati i seguenti punteggi:
 - i. Persona anziana con patologie particolari che pregiudicano sensibilmente la possibilità di produrre il pasto (per esempio: non vedenti, infermità parziale degli arti, ecc.):
punti 0;
 - ii. Persona anziana parzialmente autosufficiente: punti 1;
 - iii. Persona anziano autosufficiente: punti 2;
- e. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:
 - i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
 - ii. Una ulteriore: punti 3;
 - iii. Due ulteriori: punti 5;
 - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
- f. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
 - i. IU = alto: punti: 1;
 - ii. IU = medio: punti: 3;
 - iii. IU = basso: punti: 5;

4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente. In via preliminare dovrà essere esaurita la graduatoria di cui agli interventi e alle misure di cui all' art. 5.1.a. Solo successivamente si potrà attingere alla graduatoria di cui all'art. 5.1.b;
5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano dalla rete ospedaliera;
7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
 - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
 - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
 - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
 - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;

8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Art. 10 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di voucher/buono, verrà intestato al richiedente o ad altra persona di riferimento individuata dal PI;
3. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di vantaggio economico a favore del beneficiario, consisterà nella riduzione del costo del servizio e/o della prestazione;
4. Nel caso di erogazione di servizi e/o prestazioni direttamente erogati dal Comune, verranno assunti i correlativi impegni di spesa.

Art. 11 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RELATIVI AI "PASTI A DOMICILIO"

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.

CAPO III

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 12 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO RELATIVO AL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE" (SAD)

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e/o l'erogazione di voucher assistenziali per anziani:
 - a. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - b. Essere parzialmente o totalmente non-autosufficienti o con difficoltà organizzative rispetto:
 - i. Alla cura e l'igiene personale;
 - ii. e/o alla gestione della casa e del proprio ambiente di vita;
 - c. L'eventuale presenza di una rete parentale non in grado però per motivi sociali e/o di salute, di lavoro o di lontananza abitativa di far fronte ai bisogni del soggetto richiedente di cui al punto precedente;
 - d. La sussistenza di una situazione economica tale da non consentire il pagamento di tale servizio da operatori privati operanti nel mercato della cura della persona;

Art. 13 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE RELATIVI AL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE"

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane e le persone con disabilità di qualsiasi età in stato di bisogno di cui all'art. 12;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale⁵;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

⁵ Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;
- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 14 - INTERVENTI E MISURE RELATIVI AL "SAD"

14

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire la fornitura del "Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) sono i seguenti:
 - a. Organizzazione del servizio da parte del Comune tramite appalto specifico e applicazione delle relative tariffe;
 - b. Erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato dell'assistenza alla persona;
2. Il servizio è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte a persone in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza e/o a rischio di emarginazione;
3. Le prestazioni del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:
 - a. Igiene e cura della persona;
 - b. Cura della casa;
 - c. Trasporti e accompagnamenti;
 - d. Contatti e collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari;
4. Le modalità e i tempi di erogazione del servizio sono definiti dal Dirigente Responsabile in relazione ai bisogni dell'utente, alle esigenze organizzative che devono perseguire il massimo di efficienza ed efficacia e alle risorse disponibili.

Art. 15 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI DEL "SAD"

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzioni delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;
5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE⁶.

⁶ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

Art. 16 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI) DEL “SAD”

1. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
 - a. Elementi anagrafici;
 - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
 - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
 - d. Periodo di attivazione;
 - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
 - f. Costo complessivo riferito alla durata;
 - g. Quota a carico dell'utente;
 - h. Quota a carico del Comune;
 - i. Eventuali deroghe richieste con:
 - i. Esplicitazione delle motivazioni;
 - ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
 - j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
2. Il PI:
 - a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
 - b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
 - c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
3. Il PI ha durata annuale ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi.

Art. 17 – SOGLIA DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE DEL “SAD”

1. Possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 14.1.a i soggetti in stato di bisogno di cui all'art. 12.1 lettera a, b, c;
2. Possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 14.1.b i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita sulla base del seguente algoritmo:
 - a. $SA = (MVI \times 4)$ in cui:
 - i. SA = soglia di accesso;
 - ii. MVI = pensione minima INPS per l'anno in corso;
3. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
 - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
 - b. L'eccezionalità della deroga;
 - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;
4. Le tariffe del servizio organizzato dal Comune sono determinate sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua le fasce ISEE di appartenenza⁷:

⁷ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Tariffa singola ora di servizio
1,00	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,20$	€ 10,00 annui una tantum
2,00	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,05$	0,69
3,00	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,20$	1,04
4,00	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,17$	1,38
5,00	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,15$	2,07
6,00	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,15$	2,76
7,00	da	$(F) + 0,01$	a	$G = (F + 0,01) \times 1,07$	3,45
8,00	da	$(G) + 0,01$	a	$H = (G + 0,01) \times 1,10$	4,14
9,00	da	$(H) + 0,01$	a	$I = (H + 0,01) \times 1,10$	4,83
10,00	da	$(I) + 0,01$	a	$L = (I + 0,01) \times 1,08$	5,52
11,00	da	$(L) + 0,01$	a	$M = (L + 0,01) \times 1,07$	6,21
12,00	da	$(M) + 0,01$	a	$N = (M + 0,01) \times 1,07$	6,90
13,00	da	$(N) + 0,01$	a	$O = (N + 0,01) \times 1,10$	9,00
14,00	da	$(O) + 0,01$	a	$P = (O + 0,01) \times 1,10$	12,00
15,00	da	$(P) + 0,01$	a	$Q = (P + 0,01) \times 1,15$	15,00
16,00	da	$(Q) + 0,01$	a	$MVI \times 6$	18,00
17,00	da	$(Q) + 0,01$			20,00

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Tariffa singola ora di servizio
1,00	da	0,00	a	8.043,05	€ 10,00 annui una tantum
2,00	da	8.043,06	a	8.445,21	0,69
3,00	da	8.445,22	a	10.134,27	1,04
4,00	da	10.134,28	a	11.857,10	1,38
5,00	da	11.857,11	a	13.635,68	2,07
6,00	da	13.635,69	a	15.681,04	2,76
7,00	da	15.681,05	a	16.778,73	3,45
8,00	da	16.778,74	a	18.456,61	4,14
9,00	da	18.456,62	a	20.302,28	4,83
10,00	da	20.302,29	a	21.926,47	5,52
11,00	da	21.926,48	a	23.461,34	6,21
12,00	da	23.461,35	a	25.103,64	6,90
13,00	da	25.103,65		27.614,02	9,00
14,00	da	27.614,03		30.375,43	12,00
15,00	da	30.375,44		34.931,76	15,00
16,00	da	34.931,77		40.215,24	18,00
17,00	da	40.215,25			20,00

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 5.1.a, l'utente può non presentare la dichiarazione ISEE. In tale circostanza verrà applicata la tariffa massima prevista;
6. Alle persone con disabilità non anziane è riconosciuta l'agevolazione della gratuità e tale condizione permarrà anche al compimento del 65 esimo anno di età;
7. L'erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato dell'assistenza alla persona è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua in base alle fasce ISEE di appartenenza l'entità massima del contributo e/o del voucher/buono⁸:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo / Voucher max per singola ora
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	18,00
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	16,00
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	12,00
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	9,00
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,20$	6,00
6	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,20$	3,00
7	da	$(F) + 0,01$	a	$MVI \times 4$	1,00
8	da	$MVI \times 4) + 0,01$			misura non erogata

8. L'importo della tariffa da applicare o del contributo/voucher da erogare sono definiti sul numero effettivo delle ore fruite;
9. Ordinariamente il servizio è svolto da un operatore specializzato. Nel caso in cui fosse necessaria la presenza di due o più operatori contemporaneamente, l'importo della tariffa o il valore del voucher/buono è commisurato in maniera direttamente proporzionale. Deroghe a tale disposizione possono essere concesse dal Dirigente responsabile su proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale;

⁸ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo / Voucher max per singola ora
1,00	da	0,00	a	8.713,30	18,00
2,00	da	8.713,31	a	10.455,97	16,00
3,00	da	10.455,98	a	14.638,38	12,00
4,00	da	14.638,39	a	17.566,07	9,00
5,00	da	17.566,08	a	21.079,29	6,00
6,00	da	21.079,30	a	25.295,16	3,00
7,00	da	25.295,17		40.215,24	1,00
8,00	da	40.215,25			misura non erogata

10. Il PI potrà prevedere deroghe al valore unitario della tariffa e/o del contributo/voucher, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
 - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
 - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
 - c. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
11. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli utenti per cui è attivo il servizio, sono tenuti a trasmettere il nuovo ISEE al fine dell'eventuale adeguamento delle tariffe che saranno applicate a partire dal mese di luglio;
12. Richieste di sospensione del servizio: L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per giustificato motivo (ad esempio, malattia, ricoveri ospedalieri e periodi di vacanza). Oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio. La richiesta di re-immissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di re-immissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio;
13. Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio: Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso a causa di forza maggiore. In tale circostanza l'utente dovrà essere tempestivamente informato;
14. Disdetta della prestazioni programmate: L'utente che intende disdire le prestazioni programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 1 giorno dalla prevista prestazione. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della prestazione stessa anche se non fruita. Tale disposizione non si applica nei casi urgenti e imprevedibili debitamente motivati e documentati.

ART. 18 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA DEL "SAD"

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. In sede di programmazione gli interventi e le misure prioritari da attivare sono quelli di cui all'art. 14.1.a. Gli interventi e le misure di cui all'art. 14.1.b hanno un carattere residuale;
2. In sede di programmazione ad inizio anno, gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa per gli interventi e le misure di cui all'art. 14.1.a e art. 14.1.b;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
 - a. Rete parentale:

i. Persone sole	punti 0;
ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia:	punti 1;
iii. Presenza del coniuge:	punti 3;
iv. Presenza del figlio:	punti 2 per ogni figlio;
v. Presenza di nipoti in linea retta:	punti 1 per ogni nipote;
vi. Presenza di fratelli/sorelle:	punti 1 per ognuno/a;
 - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 17.4 e art. 17.6:

i. FASCIA 1:	punti 1;
ii. FASCIA 2:	punti 2;
iii. FASCIA 3:	punti 3;
iv. FASCIA 4:	punti 4;

- v. FASCIA 5: punti 5;
 - vi. FASCIA 6: punti 6;
 - vii. FASCIA 7: punti 7;
 - c. Rete familiare esterna:
 - i. Rete familiare non convivente assente: punti 0;
 - ii. Rete familiare non convivente parzialmente presente: punti 1;
 - iii. Rete familiare non convivente presente: punti 2;
 - d. Grado di autonomia: In base al bisogno assistenziale dell'utente, che deve comunque essere compatibile con gli standard del servizio, e al suo grado di autonomia, risultante dall'istruttoria dell'Assistente Sociale, possono essere assegnati i seguenti punteggi:
 - i. Persona anziana con patologie particolari che pregiudicano sensibilmente la possibilità di provvedere alla cura di se e della casa (per esempio: non vedenti, infermità parziale degli arti, persona allettata, persona non autosufficiente, ecc.): punti 0;
 - ii. Persona anziana parzialmente autosufficiente: punti 1;
 - iii. Persona anziana autosufficiente: punti 2;
 - e. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:
 - i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
 - ii. Una ulteriore: punti 3;
 - iii. Due ulteriori: punti 5;
 - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
 - f. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
 - i. IU = alto: punti 1;
 - ii. IU = medio: punti 3;
 - iii. IU = basso: punti 5;
4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente. In via preliminare dovrà essere esaurita la graduatoria di cui agli interventi e alle misure di cui all' art. 14.1.a. Solo successivamente si potrà attingere alla graduatoria di cui all'art. 14.1.b;
 5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
 6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare:
 - a. Nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano dalla rete ospedaliera;
 - b. Nel caso di malati allo stadio terminale;
 7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
 - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
 - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
 - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
 - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;

8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio di assistenza domiciliare in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Art. 19 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI DEL "SAD"

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di voucher/buono, verrà intestato al richiedente o ad altra persona di riferimento individuata dal PI;
3. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di vantaggio economico a favore del beneficiario, consisterà nella riduzione del costo del servizio e/o della prestazione;
4. Nel caso di erogazione di servizi e/o prestazioni direttamente erogati dal Comune, verranno assunti i correlativi impegni di spesa.

Art. 20 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL "SAD"

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.

CAPO IV

SERVIZI DI TELESOCOCCORSO (TLS) E/O TELEASSISTENZA (TA) E/O FORNITURA DI AUSILI (FA)

Art. 21 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO SERVIZI DI TLS E/O TA E/O FA

1. Si definisce stato di bisogno per la fornitura di servizi di TLS e/o TA e/o FA atti a promuovere la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare:
- La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - Vivere da solo o in un contesto familiare caratterizzato dall'assenza quotidiana significativa in termini di tempo degli altri membri del nucleo o dalla presenza di altri membri che per motivi sociali e/o sanitari non sono in grado di prendersi cura del richiedente;
 - Essere parzialmente o totalmente non-autosufficienti o con difficoltà organizzative rispetto:
 - Alla capacità di segnalare una situazione di malessere e/o disagio, soprattutto di carattere sanitario;
 - Alla capacità di segnalare una situazione di pericolo per sé e/o per gli altri;
 - Una condizione certificata da cui emerga la necessità di dell'applicazione di una protesi (non dentaria), di un'ortesi o di un ausilio utile al mantenimento di una condizione adeguata di vita autonoma. Sono di norma escluse le protesi, le ortesi e gli ausili forniti dal sistema sanitario. Deroghe a ciò sono possibili per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
 - Lo stato di bisogno dell'utente;
 - L'eccezionalità della deroga;
 - Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;
 - La sussistenza di una situazione economica tale da non consentire il pagamento dei servizi e delle forniture da operatori privati operanti nel mercato di riferimento.

Art. 22 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE RELATIVI A "TLS" - "TA" - "FA"

- Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 21;
- È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
- I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale⁹;

⁹ Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art. 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del

- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 23 - INTERVENTI E MISURE RELATIVI A "TLS" - "TA" - "FA"

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire i servizi di "TLS" - "TA" - "FA" sono i seguenti:
 - a. Erogazione del servizio "TLS" - "TA" tramite l'Azienda Speciale Consortile Sercop con applicazione delle relative tariffe dall'ASC Sercop stessa;
 - b. Erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato dell'assistenza alla persona;
2. Il servizio di "TLS" - "TA" consiste nella fornitura di un dispositivo che permette il lancio di un allarme in caso di bisogno tramite la pressione di un telecomando. L'allarme può essere indirizzato a strutture specializzate (centrali di telesoccorso) o direttamente ai familiari;
3. Il servizio di "FA" consiste nella fornitura di protesi diverse da quelle odontoiatriche, ortesi o ausili utili al mantenimento di una condizione adeguata di vita autonoma;
4. Le modalità e i tempi di erogazione del servizio secondo le modalità di cui al precedente punto 2 sono definiti dall'Azienda Speciale Consortile Sercop a cui i richiedenti saranno indirizzati.

Art. 24 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI DEL "TLS" - "TA" - "FA"

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. Nel caso di cui all'art. 23.1.a l'istanza deve essere presentata secondo le modalità definite dall'ASC Sercop. Negli altri casi l'istanza deve essere presentata al Comune e deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzioni delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;

comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;

- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE¹⁰.

Art. 25 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI) DEL "TLS" - "TA" - "FA"

1. Per i casi non indirizzati all'ASC Sercop, verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
 - a. Elementi anagrafici;
 - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
 - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
 - d. Periodo di attivazione;
 - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
 - f. Costo complessivo riferito alla durata;
 - g. Quota a carico dell'utente;
 - h. Quota a carico del Comune;
 - i. Eventuali deroghe richieste con:
 - i. Esplicitazione delle motivazioni;
 - ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
 - j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
2. Il PI:
 - a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
 - b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
 - c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
4. Il PI ha durata annuale ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi.

Art. 26 - SOGLIA DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLA MISURA DELLA "FA"

1. Possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 23.1.b i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita sulla base del seguente algoritmo:
 - a. $SA = (MVI \times 2,5)$ in cui:
 - i. SA = soglia di accesso;
 - ii. MVI = pensione minima INPS per l'anno in corso;
2. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
 - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
 - b. L'eccezionalità della deroga;
 - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;
3. Il valore economico della misura è articolato secondo due modalità:

¹⁰ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

- a. Misura da erogare in un'unica soluzione per la fornitura dell'ausilio utile alla persona anziana;
 - b. Misura da erogare con cadenza mensile per la fornitura di un servizio di cui l'ausilio è parte integrante;
4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3.a il valore della misura è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua le fasce ISEE di appartenenza¹¹:

FASCE ISEE						
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo	Periodicità
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	1.000,00	una tantum
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	800,00	una tantum
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	600,00	una tantum
4	da	$(C) + 0,01$	a	$MVI \times 2,5$	400,00	una tantum
5	da	$(MVI \times 2,5) + 0,01$			Misura non erogata	

¹¹ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE						
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo	Periodicità
1	da	0,00	a	8.713,30	1.000,00	una tantum
2	da	8.713,31	a	10.455,97	800,00	una tantum
3	da	10.455,98	a	14.638,38	600,00	una tantum
4	da	14.638,39	a	16.756,35	400,00	una tantum
5	da	16.756,36			misura non erogata	

5. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3.b il valore della misura è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua le fasce ISEE di appartenenza¹²:

FASCE ISEE						
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo	Periodicità
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	40,00	mensile
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	30,00	mensile
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	15,00	mensile
4	da	$(C) + 0,01$	a	$MVI \times 2,5$	10,00	mensile
5	da	$(MVI \times 2,5) + 0,01$			Misura non erogata	

¹² Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE						
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo	Periodicità
1	da	0,00	a	8.713,30	40,00	mensile
2	da	8.713,31	a	10.455,97	30,00	mensile
4	da	10.455,98	a	14.638,38	15,00	mensile
5	da	14.638,39	a	16.756,35	10,00	mensile
6	da	16.756,36			misura non erogata	

6. Il PI potrà prevedere deroghe al valore del contributo/voucher, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
 - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
 - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
 - c. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli utenti per cui è attivo il servizio, sono tenuti a trasmettere il nuovo ISEE al fine dell'eventuale adeguamento delle tariffe che saranno applicate a partire dal mese di luglio.

ART. 27 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA DI "TLS" - "TA" - "FA"

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. In sede di programmazione gli interventi e le misure prioritari da attivare sono quelli di cui all'art. 23.1.a. Gli interventi e le misure di cui all'art. 23.1.b hanno un carattere residuale;
2. In sede di programmazione ad inizio anno, gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa per gli interventi e le misure di cui all'art. 23.1.a e art. 23.1.b;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
 - a. Rete parentale:

i. Persone sole	punti 0;
ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia:	punti 1;
iii. Presenza del coniuge:	punti 3;
iv. Presenza del figlio:	punti 2 per ogni figlio;
v. Presenza di nipoti in linea retta:	punti 1 per ogni nipote;
vi. Presenza di fratelli/sorelle:	punti 1 per ognuno/a;
 - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 26.4 e art. 26.5:

i. FASCIA 1:	punti 1;
ii. FASCIA 2:	punti 2;
iii. FASCIA 3:	punti 3;
iv. FASCIA 4:	punti 4;
v. FASCIA 5:	punti 5;
 - c. Rete familiare esterna:

i. Rete familiare non convivente assente:	punti 0;
ii. Rete familiare non convivente parzialmente presente:	punti 1;
iii. Rete familiare non convivente presente:	punti 2;
 - d. Grado di autonomia: In base al bisogno assistenziale dell'utente, che deve comunque essere compatibile con gli standard del servizio, e al suo grado di autonomia, risultante dall'istruttoria dell'Assistente Sociale, possono essere assegnati i seguenti punteggi:

i. Persona anziana con patologie particolari che pregiudicano sensibilmente la possibilità di provvedere alla cura di se e della casa (per esempio: non vedenti, infermità parziale degli arti, persona allettata, persona non autosufficiente, ecc.):	punti 0;
ii. Persona anziana parzialmente autosufficiente:	punti 1;

- iii. Persona anziano autosufficiente: punti 2;
- e. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:
 - i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
 - ii. Una ulteriore: punti 3;
 - iii. Due ulteriori: punti 5;
 - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
- f. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
 - i. IU = alto punti: 1;
 - ii. IU = medio punti: 3;
 - iii. IU = basso punti: 5;

4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente. In via preliminare dovrà essere esaurita la graduatoria di cui agli interventi e alle misure di cui all' art. 23.1.a. Solo successivamente si potrà attingere alla graduatoria di cui all'art. 23.1.b;
5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare:
 - a. Nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano dalla rete ospedaliera;
 - b. Nel caso di malati allo stadio terminale;
7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
 - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
 - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
 - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
 - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa.

Art. 28 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI DI "TLS" - "TA" - "FA"

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di voucher/buono, verrà intestato al richiedente o ad altra persona di riferimento individuata dal PI;
3. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di vantaggio economico a favore del beneficiario, consisterà nella riduzione del costo del servizio e/o della prestazione;

4. Nel caso di erogazione di servizi e/o prestazioni direttamente erogati dal Comune e/o tramite l'ASC Sercop, verranno assunti i correlativi impegni di spesa.

Art. 29 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI "TLS" - "TA" - "FA"

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.

CAPO V

ASSEGNO DI CURA

Art. 30 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO DELL'“ASSEGNO DI CURA” (AC)

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione di contributi e/o voucher sotto forma di “Assegno di Cura” atto a promuovere la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e/o ad evitare il ricovero del richiedente nelle strutture residenziali di cui all'art. 5.2 e/o la frequenza di strutture semiresidenziali di cui all'art. 5.3 del “Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili”:
 - a. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - b. Vivere da solo o in un contesto familiare caratterizzato dall'assenza quotidiana significativa in termini di tempo degli altri membri del nucleo o dalla presenza di altri membri che per motivi sociali e/o sanitari non sono in grado di prendersi cura del richiedente;
 - c. Riconoscimento di una invalidità;
 - d. Deroghe a quanto disposto dai punti b) e c) sono possibili soltanto in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione redatta dall'Assistente Sociale;
 - e. La necessità dell'avvalimento della collaborazione di un/a assistente familiare:
 - i. Assunto/a con regolare contratto di lavoro;
 - ii. O le cui prestazioni sono erogate tramite operatori nel mercato di riferimento;
 - f. La sussistenza di una situazione economica tale da non consentire il pagamento dei servizi dai diversi soggetti operanti nel mercato di riferimento;
2. La misura di cui al presente capo è estesa anche agli utenti disabili;
3. È considerato comunque in stato di bisogno colui che sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

Art. 31 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE DELL'“AC”

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone in stato di bisogno di cui all'art. 30;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale¹³;

¹³ Si applicano i seguenti disposti di legge:

- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento

- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 32 - INTERVENTI E MISURE DELL'“AC”

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire la fornitura dell'“AC” sono i seguenti:
 - a. Erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato dell'assistenza alla persona;
2. Il servizio di cui al punto 1.a è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte a persone in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza;
3. Le modalità e i tempi di erogazione della misura sono definiti dal Dirigente Responsabile in relazione ai bisogni dell'utente, alle esigenze organizzative che devono perseguire il massimo di efficienza ed efficacia e alle risorse disponibili.

Art. 33 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI DELL'“AC”

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del “Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili”;
2. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzioni delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;
5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE¹⁴.

Art. 34 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI) DELL'“AC”

dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;

¹⁴ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

1. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
 - a. Elementi anagrafici;
 - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
 - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
 - d. Periodo di attivazione;
 - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
 - f. Costo complessivo riferito alla durata;
 - g. Quota a carico dell'utente;
 - h. Quota a carico del Comune;
 - i. Eventuali deroghe richieste con:
 - i. Esplicitazione delle motivazioni;
 - ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
 - j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
2. Il PI:
 - a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
 - b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
 - c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
3. IL PI ha durata di dodici mesi ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi;

Art. 35 – SOGLIA DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE DELL'AC"

1. Possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita sulla base del seguente algoritmo:
 - a. $SA = (MVI \times 2,5)$ in cui:
 - i. SA = soglia di accesso;
 - ii. MVI = pensione minima INPS per l'anno in corso;
2. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
 - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
 - b. L'eccezionalità della deroga;
 - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;

3. L'erogazione di un contributo in denaro o attribuzione di un voucher/buono per l'acquisto del servizio da operatori privati operanti nel mercato dell'assistenza alla persona è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che individua in base alle fasce ISEE di appartenenza l'entità massima del contributo e/o del voucher/buono¹⁵:

FASCE ISEE						
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo mensile	% dell'indennità d'accompagnamento da detrarre se percepita
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	700,00	30%
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	550,00	27%
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	250,00	20%
4	da	$(C) + 0,01$	a	$MVI \times 2,5$	150,00	15%
5	da	$(MVI \times 2,5) + 0,01$			misura non erogata	

¹⁵ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE						
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo e/o Voucher massimo mensile	% dell'indennità d'accompagnamento da detrarre se percepita
1	da	0,00	a	8.713,30	700,00	30%
2	da	8.713,31	a	10.455,97	550,00	27%
3	da	10.455,98	a	14.638,38	250,00	20%
4	da	14.638,39	a	16.756,35	150,00	15%
5	da	16.756,36			misura non erogata	

4. Il PI potrà prevedere deroghe al valore del contributo/voucher, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
 - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
 - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
 - c. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
5. La misura è erogata solo per i servizi effettivamente prestati e/o erogati. Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di ogni variazione circa la fruizione delle prestazioni. Con cadenza almeno quadrimestrale dovranno essere trasmessi al Comune di giustificativi delle spese sostenute per l'assistenza al beneficiario. Le somme percepite ingiustificatamente dovranno essere restituite.

ART. 36 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA DELL'“AC”

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio;
2. In sede di programmazione ad inizio anno, gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
 - a. Rete parentale:

i. Persone sole	punti 0;
ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia:	punti 1;
iii. Presenza del coniuge:	punti 3;
iv. Presenza del figlio:	punti 2 per ogni figlio;
v. Presenza di nipoti in linea retta:	punti 1 per ogni nipote;
vi. Presenza di fratelli/sorelle:	punti 1 per ognuno/a;
 - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 35.3:

i. FASCIA 1:	punti 1;
ii. FASCIA 2:	punti 2;
iii. FASCIA 3:	punti 3;
iv. FASCIA 4:	punti 4;
 - c. Rete familiare esterna:

i. Rete familiare non convivente assente:	punti 0;
ii. Rete familiare non convivente parzialmente presente:	punti 1;
iii. Rete familiare non convivente presente:	punti 2;
 - d. Grado di autonomia: In base al bisogno assistenziale dell'utente, che deve comunque essere compatibile con gli standard del servizio, e al suo grado di autonomia, risultante dall'istruttoria dell'Assistente Sociale, possono essere assegnati i seguenti punteggi:

i. Persona anziana con patologie particolari che pregiudicano sensibilmente la possibilità di provvedere alla cura di se e della casa (per esempio: non vedenti, infermità parziale degli arti, persona allettata, persona non autosufficiente, ecc.):	punti 0;
ii. Persona anziana parzialmente autosufficiente:	punti 1;
iii. Persona anziana autosufficiente:	punti 2;
 - e. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:

- i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
 - ii. Una ulteriore: punti 3;
 - iii. Due ulteriori: punti 5;
 - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
 - f. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
 - i. IU = alto punti: 1;
 - ii. IU = medio punti: 3;
 - iii. IU = basso punti: 5;
4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente;
 5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
 6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare:
 - a. Nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano dalla rete ospedaliera;
 - b. Nel caso di malati allo stadio terminale;
 7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
 - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
 - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
 - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
 - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;
 8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente alla misura in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione alla misura viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Art. 37 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI DELL'AC"

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di voucher/buono, verrà intestato al richiedente o ad altra persona di riferimento individuata dal PI.

Art. 38 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AC"

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.

CAPO VI

ESTATE SICURA ANZIANI

Art. 39 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO DELL'“ESTATE SICURA ANZIANI” (ESA)

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione degli interventi e delle misure dell'ESA:
 - a. La necessità di attivazione di servizi di supporto durante il periodo estivo, che decorre dall'ultima settimana di giugno alla seconda settimana di settembre inclusa, con lo scopo di garantire un adeguato mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - b. Essere parzialmente o totalmente non-autosufficienti o con difficoltà organizzative rispetto:
 - i. Alla cura e l'igiene personale;
 - ii. e/o alla gestione della casa e del proprio ambiente di vita;
 - c. L'eventuale presenza di una rete parentale non in grado però per motivi sociali e/o di salute, di lavoro o di lontananza abitativa di far fronte ai bisogni del soggetto richiedente di cui al punto precedente;
 - d. La sussistenza di una situazione economica tale da non consentire il pagamento di tali servizi da operatori privati operanti nel mercato della cura della persona;
 - e. La necessità di alleggerire la rete parentale dagli oneri di cura e assistenza durante il periodo considerato;
2. È considerato comunque in stato di bisogno colui chi sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. (Allegato A).

Art. 40 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE DELL'“ESA”

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 39;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale¹⁶;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto

¹⁶ Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;
- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza;

37

- 4. La presenza della figura dell'Assistente Familiare assunto a tempo pieno (Badante, Caregiver, ecc.) costituisce motivo di non erogazione del servizio. Deroghe a tale criterio dovranno essere debitamente giustificate all'interno del PI.

Art. 41 - INTERVENTI E MISURE DELL'“ESA”

- 1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire la fornitura dell'“AC” sono i seguenti:
 - a. Erogazione di uno o più dei seguenti servizi:
 - i. Fornitura e consegna di pasti a domicilio;
 - ii. Servizio di Assistenza Domiciliare;
 - iii. Frequenza del Centro Sociale Potenziato di via Buon Gesù 17;
 - iv. Fruizione del pasto presso il Centro Sociale Potenziato di via Buon Gesù 17;
 - v. Servizio di trasporto presso il Centro Sociale Potenziato di via Buon Gesù 17;
- 2. L'attivazione dei servizi di cui al precedente punto 1.a.v è subordinata alla disponibilità di posti liberi sul servizio di trasporto esistente e previa verifica della condizione del richiedente;
- 3. L'attivazione dei servizi di cui ai punti 1.a.iii e 1.a.iv sono subordinate alla sottoscrizione della tessera annuale al Centro Sociale Potenziato;
- 4. Le modalità e i tempi di erogazione della misura sono definiti dal Dirigente Responsabile in relazione ai bisogni dell'utente, alle esigenze organizzative che devono perseguire il massimo di efficienza ed efficacia, e alle risorse disponibili.

Art. 42 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI DELL'“ESA”

- 1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del “Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili”;
- 2. L'istanza, qualora si intendesse beneficiare delle tariffe agevolate, deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
- 3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzione delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
- 4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;

5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE¹⁷.

Art. 43 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI) DELL'“ESA”

4. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
- Elementi anagrafici;
 - Finalità e obiettivi perseguiti;
 - Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
 - Periodo di attivazione;
 - Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
 - Costo complessivo riferito alla durata;
 - Quota a carico dell'utente;
 - Quota a carico del Comune;
 - Eventuali deroghe richieste con:
 - Esplorazione delle motivazioni;
 - Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
 - Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
5. Il PI:
- Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
 - Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
 - Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
6. Il PI ha la stessa durata del servizio “ESA”.

¹⁷ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

Art. 44 - ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE DELL'“ESA”

- 1. Possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
- 2. Le tariffe giornaliere applicate relative ai diversi servizi sono determinate sulla base della seguente tabella a scaglioni che in relazione alla fascia ISEE di appartenenza individua la specifica tariffa¹⁸:

		FASCE ISEE			Tariffa pasto giornaliero	Tariffa trasporto giornaliero a/r	Tariffa SAD	Tariffa pasto al CSP
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo				
1	da	0,00	a	A= MVI x 2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	da	(B) + 0,01		in poi	4,00	2,00	4,00	3,50

¹⁸ Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

		FASCE ISEE			Tariffa pasto giornaliero	Tariffa trasporto giornaliero a/r	Tariffa SAD	Tariffa pasto al CSP
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo				
1	da	0,00	a	14.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	da	14.075,34		in poi	4,00	2,00	4,00	3,50

3. Il PI potrà prevedere deroghe all'applicazione della tariffa, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
 - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
 - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
 - c. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
4. La misura è erogata solo per i servizi effettivamente prestati e/o erogati. Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di ogni variazione circa la fruizione delle prestazioni. Le somme percepite ingiustificatamente dovranno essere restituite.

ART. 45 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA DELL'“ESA”

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio;
2. In sede di programmazione ad inizio anno, gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
 - a. Rete parentale:

i. Persone sole	punti 0;
ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia:	punti 1;
iii. Presenza del coniuge:	punti 3;
iv. Presenza del figlio:	punti 2 per ogni figlio;
v. Presenza di nipoti in linea retta:	punti 1 per ogni nipote;
vi. Presenza di fratelli/sorelle:	punti 1 per ognuno/a;
 - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 44:

i. FASCIA 1:	punti 1;
ii. FASCIA 2:	punti 2;
iii. FASCIA 3:	punti 3;
 - c. Rete familiare esterna:

i. Rete familiare non convivente assente:	punti 0;
ii. Rete familiare non convivente parzialmente presente:	punti 1;
iii. Rete familiare non convivente presente:	punti 2;
 - d. Grado di autonomia: In base al bisogno assistenziale dell'utente, che deve comunque essere compatibile con gli standard del servizio, e al suo grado di autonomia, risultante dall'istruttoria dell'Assistente Sociale, possono essere assegnati i seguenti punteggi:

i. Persona anziana con patologie particolari che pregiudicano sensibilmente la possibilità di provvedere alla cura di se e della casa (per esempio: non vedenti, infermità parziale degli arti, persona allettata, persona non autosufficiente, ecc.):	punti 0;
ii. Persona anziana parzialmente autosufficiente:	punti 1;
iii. Persona anziana autosufficiente:	punti 2;
 - e. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:

i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio:	punti 1;
ii. Una ulteriore:	punti 3;

- iii. Due ulteriori: punti 5;
 - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
 - f. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
 - i. IU = alto punti: 1;
 - ii. IU = medio punti: 3;
 - iii. IU = basso punti: 5;

4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente;
5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare:
 - a. Nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano dalla rete ospedaliera;
 - b. Nel caso di malati allo stadio terminale;
7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
 - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
 - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
 - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
 - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;
8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente alla misura in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione alla misura viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Art. 46 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ESA"

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 31 dicembre di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.